



ISSN 2611-9145

L'Osservatorio *sul* diritto di famiglia

Diritto e processo

fascicolo 3 • settembre-dicembre 2018



I protocolli sulle spese accessorie

La giurisdizione forense nella ristrutturazione delle crisi familiari

**Affidamenti ed allontanamenti dei minori: le famiglie controllate dal
“grande fratello”**

**La violenza di genere: la prospettiva della normativa sovranazionale,
le criticità del diritto interno**

I PROTOCOLLI SULLE SPESE ACCESSORIE

BARBARA LANZA

Avvocato in Verona e Coordinatrice Regione Veneto

SOMMARIO: 1. Linee guida e protocolli nel linguaggio giuridico. - 2. Il contributo al mantenimento e le spese accessorie nel nostro sistema legislativo. - 3. Il contributo al mantenimento e le spese accessorie attraverso la giurisprudenza. - 4. I protocolli e le linee guida esistenti e la loro organizzazione. a) Il contributo per il mantenimento dei figli: la definizione. b) Le spese accessorie: la definizione. - 5. Le spese accessorie da rimborsarsi a prescindere dal consenso manifestato. - 6. Le spese accessorie da sostenersi con il preventivo consenso. - 7. La classificazione delle spese in scolastiche, sanitarie e ricreative. a) Le spese accessorie sanitarie. b) Le spese accessorie scolastiche. c) Le spese extrascolastiche. - 8. Le modalità di erogazione della spesa sostenute. - 9. Le linee guida sul contributo al mantenimento dei figli del gruppo famiglia e minori nell'ambito dell'assemblea nazionale degli osservatori sulla giustizia civile il 20 maggio 2017 e linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto familiare promosse dal consiglio nazionale forense 29 novembre 2017. - 10. Bibliografia, indice giurisprudenza e sitografia.

1. Linee guida e protocolli nel linguaggio giuridico

L'intreccio dei rapporti giudiziari e sociali evidenzia lacune legislative che le norme non sempre hanno colmato. Per questo, anche nella prassi del diritto di famiglia, si è fatto ricorso alla stesura di linee guida o di protocolli per dirimere aspetti controversi legati alla pratica.

In genere con linee guida si intende un insieme di raccomandazioni funzionali a rendere corretto un certo comportamento e da utilizzarsi come parametro di riferimento; queste si applicano ad ogni tipo di organizzazione, pubblica o privata, in campo sociale, politico, economico, aziendale, medico ed anche giuridico consentendo di uniformare le condotte e ridurre il margine di errore¹.

Il protocollo, invece, consiste in un'analitica successione di adempimenti e regole, definite da diverse parti, cui attenersi con procedure generalmente vincolanti; in prevalenza esso si riferisce a convenzioni o accordi internazionali relativi ad un'intesa tra Stati e che produce gli stessi effetti giuridici di qualsiasi documento relativo ad accordi tra soggetti di diritto internazionale.

I due termini non sono tra di loro sinonimi, anche se nella pratica, sono stati utilizzati come tali².

Infatti, il loro impiego riguarda situazioni diverse: le linee guida forniscono indicazioni di carattere generale e possono orientare il protocollo; il protocollo, coinvolgendo più parti, contempera esigenze differenti, offre tracce concrete ed ha un'accezione maggiormente cogente soprattutto se desunta dal significato originario del termine. Questo strumento nel diritto di famiglia è molto diffuso generando in tema di spese accessorie, argomento che qui ci interessa, una molteplicità di documenti accomunati dal medesimo denominatore: evitare il moltiplicarsi dei contenziosi frutto di un inevitabile, ma fisiologico, vuoto normativo.

Nell'elaborazione di questi atti, tuttavia, qualche foro ha adottato una forma mista, come ad esempio Sulmona ed il recentissimo protocollo di Siena, anche se la diversa orga-

nizzazione, di struttura e di contenuto, imporrebbe di non sovrapporli in quanto, perseguono funzioni diverse pur accomunati dallo scopo.

L'indagine svolta, attraverso la disamina dei protocolli delle linee guida esistenti in materia, si è prefissata come obiettivo di confrontare tra loro i diversi documenti ed offrir l'opportunità di integrare, o ridurre, gli accordi già esistenti. Attraverso la loro comparazione, che si sviluppa in un arco temporale superiore ai 10 anni (il più vecchio è il protocollo di Piacenza del 2007 l'ultimo è quello di Bolzano del settembre 2018), è emerso come la tipologia di spese ivi contenuta sia stata progressivamente classificata in modo diverso ad esempio differenziando tra le spese da rimborsarsi con o senza accordo, nonché attraverso l'inclusione di nuove voci di spesa, espressione di una società che muta. Un segnale di cambiamento così forte che già nel volgere di qualche anno ha condotto addirittura alcuni tribunali alla seconda riedizione di questi documenti (v. Vicenza e Verona in corso di sottoscrizione) includendo spese che, con ogni probabilità, sono il frutto di una particolare attenzione al mutamento delle famiglie e delle sue esigenze e risentono, altresì, di una inevitabile contaminazione con altri documenti.

Per questo motivo, quindi, è importante conoscere l'esistenza di altri fori per permettere la creazione, e forse anche la condivisione, di norme di *soft law* il più possibile omogenee arrivando, auspicabilmente a protocolli che coprano, come accaduto per Milano, l'area della Corte d'Appello.

2. Il contributo al mantenimento e le spese accessorie nel nostro sistema legislativo

Le norme di cui agli art. 316-bis e 337-ter c.c. hanno dettato i criteri generali per stabilire come i genitori debbano concorrere al mantenimento della prole richiamando le loro capacità di reddito e dettando una serie di criteri cui attenersi quando lo si quantifica.

Accanto al contributo al mantenimento mensile riferito a spese caratterizzate dalla frequenza e dall'ordinarietà, ci sono altre voci che lo arricchiscono e che, impropriamente, sono definite nel linguaggio corrente straordinarie; questo aggettivo, in realtà, non le qualifica e ne riduce la portata perché nella gestione di un minore ad esempio la spesa scolastica o sanitaria, non è sempre un fatto straordinario (come non dovrebbe esserlo quella sportiva o ricreativa fatte salve le condizioni economiche dei genitori). Più appropriata sarebbe

¹ Così Cass. civ., Sez. 4, n. 16237 del 29 gennaio 2013 "Costituiscono sapere scientifico e tecnologico codificato, metabolizzato, reso disponibile in forma condensata, in modo che possa costituire un'utile guida per orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le decisioni terapeutiche" ed attraverso il quale "si tenta di oggettivare, uniformare le valutazioni e le determinazioni e di sottrarle all'incontrollato soggettivismo del terapeuta".

² Bove, *Brevi riflessioni su protocolli e linee guida: è a rischio il principio di legalità?*, in *redazione@penalecontemporaneo.it*, 2 ss., ult. acc. 20 febbraio 2019.